


Firenze, li 19 giugno 2023



Spett.le Comune di Porto Azzurro

Banchina IV Novembre n. 19

57036, Porto Azzurro (LI)

C.A. Segretario Comunale Dott. Lorenzo Zoppi

**Oggetto: Procedura Comune di Porto Azzurro contro LP Credit SAGL, Lugano, inc.
CM.2023.76 Giudice di Pace di Lugano Ovest**

Spett.le Comune di Porto Azzurro,

il sottoscritto Federico Nicosia, nato a Fiesole il 11.12.1985 e residente a Fiesole in Via Del Cicaletto n. 10, in qualità di Amministratore Unico della società Nivi S.p.A., con sede legale in Via O. Da Pordenone n. 20, P.IVA 04105740486, in riferimento alla procedura i cui estremi sono marginati in oggetto, dichiara che tutte le spese per l'assistenza legale a favore dell'Avv. Fulvio Pezzati, resteranno a carico di Nivi, comprese eventuali spese in caso di soccombenza.

Cordiali saluti,

Nivi S.p.A.
Amministratore Unico

Federico Nicosia

PROCURA

Il/la/i sottoscritto/a/i signor/a/i società:

Nivi S.p.A. via O. da Pordenone 20 – 50127 Firenze..... (mandante)

Conferisce/cono procura all':

Avv. Fulvio Pezzati, notaio, master of law, via Soldino 22, 6900 Lugano (mandatario)
(indirizzo postale: 6900Lugano; e-mail: effep1@me.com); tel: +41 91 9675771)

ciascuno a titolo individuale, iscritto/i nel Registro degli avvocati del Cantone Ticino, membro/i dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino (OATI) e della Federazione Svizzera degli Avvocati (FSA), perché abbia a rappresentarlo/i singolarmente, con facoltà di subdelega, relativamente alla seguente pratica:

Procedura contro LP Credit SAGL, Lugano, inc CM.2023.76 Giudice di pace di Lugano Ovest.....

In particolare il mandatario è autorizzato ad agire in ogni procedura giudiziaria o extragiudiziarla direttamente o indirettamente connessa con l'oggetto sopra indicato, con la facoltà di chiamare e stare in causa, sporgere o ritirare querele e denunce penali, ricevere atti e citazioni, transigere, compromettere, appellare, deferire o riferire il giuramento, e ciò davanti a tutte le autorità amministrative, giudiziarie o arbitrali, iniziare e proseguire procedimenti esecutivi compresa la domanda di fallimento, accordare termini, proroghe e dilazioni, riscuotere somme, ricevere valori e rilasciare quietanze, fare depositi, prelevare fondi e procedere a pagamenti.

Inoltre il mandatario ha la facoltà di compiere ogni e qualsiasi atto che ritenesse nell'interesse del mandante, il quale lo ratifica già sin d'ora, tenendolo indenne da ogni e qualsiasi responsabilità ai sensi di legge. Una eventuale revoca di queste condizioni necessita la forma scritta.

Il mandante si impegna a versare al mandatario a prima richiesta tutti gli acconti necessari all'esecuzione del mandato. Egli si obbliga a rimborsare tutte le spese anticipate dal mandatario e a saldare i suoi onorari ed esborsi. A pratica ultimata, il mandatario è autorizzato, nei limiti delle sue pretese, a trattenerne gli atti da lui redatti e a esercitare i diritti di compensazione e di ritenzione previsti dalla legge fino alla liquidazione di ogni ragione di dare e avere.

Il mandante dichiara di cedere al mandatario a titolo di garanzia le indennità per spese e ripetibili o crediti che il mandante stesso vanta a seguito del presente mandato nei confronti di tribunali, amministrazione, parti avverse, parti contraenti o altri terzi, e ciò fino a concorrenza delle pretese del mandatario. Questa cessione rimane in vigore anche in caso di revoca del mandato. Il terzo, informato della cessione, sarà così validamente liberato solo se pagherà al mandatario fino all'importo delle sue pretese.

Il mandato svincola, a titolo preventivo, dal segreto professionale il legale, nel caso in cui si rendesse necessaria una procedura esecutiva e/o giudiziaria per l'incasso della nota.


Le fatture (finali o acconti) del mandatario valgono quale riconoscimento di debito ai sensi dell'art. 82 LEF, se non formalmente contestate entro 30 giorni dalla ricezione. Il termine di pagamento delle fatture è di 30 giorni.

Il mandatario, anche senza interpellare il mandante, è autorizzato a distruggere l'incarto trascorsi dieci anni dalla conclusione del mandato.

Le parti possono revocare il mandato in ogni momento. Il mandante non potrà invocare l'art. 404 cpv. 2 CO, in caso di revoca per mancato pagamento degli importi fatturati.

Una responsabilità del mandatario è data esclusivamente in caso di dolo o colpa grave e fino a concorrenza di un massimo di CHF 1'000'000.00 (un milione).

Il mandante dichiara di eleggere il foro del domicilio del mandatario nel Cantone Ticino e di riconoscere l'applicazione del diritto svizzero per ogni contestazione che potesse sorgere a dipendenza del presente mandato.
Firenze, 21 giugno 2023


NIVI S.P.A.
A. Federico Nicosia
(mandante)